

m_pi - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca AOOUFGAB - Ufficio di Gabinetto del MIUR REGISTRO DECRETI 0000568 - 26/07/2018 - REGISTRAZIONE Classifiche: 05.01.02 Allegati : 0	
--	--

13 AGO 2018



Consigliere

Maria Teresa Polverino

*Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**D** l'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante "Disposizioni per il dinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 10, la quale stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE)";

**VISTO** il comma 2 del medesimo articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il quale dispone che il fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;

**VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

**VISTI**, in particolare, del medesimo decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, l'articolo 5 concernente la "Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" e l'articolo 20, comma 1, che dispone, tra gli altri, l'abrogazione dell'art. 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 che al comma 1 prevedeva di destinare una quota non inferiore al 7% del Fondo ordinario al "finanziamento premiale";

**VISTI** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nn. 631 dell'8 agosto 2016 e 608 dell'8 agosto 2017, adottati ai sensi del comma 2, articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per la ripartizione del "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE)" EF 2016 e 2017, i quali all'articolo 1, comma 4, rispettivamente alla lettera f) e alla lettera d) dispongono che "€ 791.024 destinati "all'assunzione per chiamata diretta, ai sensi dell'articolo 13 "Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale" del d.lgs. n. 213 del 2009, e da corrispondere a ciascuno degli enti interessati, a conclusione delle procedure assunzionali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2015, n. 599, registrato alla Corte dei conti in data 15 settembre 2015, protocollo n. 3857.", per complessivo importo pari a € 1.582.048;

**VISTO** altresì il comma 5 del medesimo DM 608 del 2017 il quale dispone che "Nel caso in cui nel corso dell'esercizio 2017 la somma di cui alla lettera d) del comma precedente non fosse utilizzata, totalmente o parzialmente, per le finalità di cui alle medesime lettera, le residue somme sono accantonate per la medesima destinazione nell'esercizio 2018 con provvedimento del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.";

**RITENUTO** di disporre, anche a seguito della mancata utilizzazione delle predette risorse di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f) e lettera d) dei DM 631/2016 e 608/2017, la ripartizione della somma accantonata pari a € 1.582.048 a favore degli enti per le finalità assunzionali;



## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in particolare il comma 247 dell'articolo 1, ultima parte, il quale dispone che "[...] il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca";

**VISTA** la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e, in particolare, l'articolo 1, comma 305, il quale dispone che "La dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare al sostegno specifico delle «Attività di ricerca a valenza internazionale»."

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205 concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 633, della citata legge 205 del 2017, il quale dispone che "Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, [...] il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L'assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca [...]. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento [...], per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità [...] del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.";

**TENUTO CONTO** che, attuazione di quanto disposto dal comma 633 dell'articolo 1, della legge 205 del 2017, è stato adottato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 febbraio 2018, n. 163 con il quale si è provveduto ad assegnare a ciascun ente la somma relativa all'assunzione di ricercatori e tecnologi a valere sulle disponibilità dello stanziamento complessivo del capitolo 7236/PG 1 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE)";

**TENUTO CONTO** che al capitolo 7236, in continuità con quanto disposto con il decreto 8 agosto 2017, n. 608, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritta, per l'anno finanziario 2018, l'assegnazione a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, da destinare all'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo;

**VISTO** il decreto MEF 28 dicembre 2017 di Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 che, nell'ambito della missione n. 17 "Ricerca e innovazione", al programma n. 22 "Ricerca



## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

scientifica e tecnologica di base e applicata” prevede al capitolo 7236 piano gestionale n. 1 lo stanziamento per l’anno 2018 del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”;

**CONSIDERATO** che il riparto deve essere effettuato sulla base dei programmi pluriennali di attività, da predisporre da parte degli enti destinatari delle assegnazioni finanziarie per l’approvazione del Ministero, in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (PNR);

**VISTO** il Programma nazionale della ricerca (PNR) per il triennio 2011-2013, approvato dal CIPE nella seduta del 23 marzo 2011, nel quale sono compresi alcuni progetti, denominati “Progetti Bandiera”, proposti dagli enti di ricerca e altri ritenuti di interesse per il Paese, da avviare in relazione al reperimento di risorse disponibili;

**VISTO** il Programma Nazionale di Ricerca 2015-2020 (PNR), approvato con delibera CIPE n. 2/2016 del 1° maggio 2016;

**VISTO** il decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, il quale dispone che “Per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a.”;

**VISTO** il decreto Interministeriale 30 settembre 2010 e, in particolare, l’articolo 7, in base al quale la copertura delle spese a carico del PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) è assicurata dal MIUR attraverso l’assegnazione al CNR dello stanziamento dedicato, a valere sul fondo ordinario degli enti pubblici di ricerca;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 723/2009, che istituisce la nuova forma di persona giuridica intergovernativa denominata European Research Infrastructure Consortium (ERIC);

**CONSIDERATO** che l’Italia, a seguito di Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, partecipa agli ERIC, diversi dei quali anche inseriti nella Roadmap ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructure), per la realizzazione di qualificati progetti di ricerca internazionali;

**TENUTO CONTO** che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene attraverso gli enti e le istituzioni di ricerca afferenti al MIUR, i quali assumono la qualifica di “representing entity”;

**TENUTO CONTO**, altresì, che i finanziamenti, nella forma di contributi in-kind o contributi finanziari da parte delle “representing entity”, necessari per la partecipazione agli ERIC, o ai progetti da questi realizzati, sono assicurati agli enti e istituzioni di ricerca che vi partecipano anche attraverso i relativi contributi annuali da parte del MIUR a valere sul FOE, oltre eventuali altre fonti di copertura e secondo modalità e termini fissati in specifici atti;

